



**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING**



INDICE

1	DEFINIZIONI.....	3
2	PARTE GENERALE.....	6
2.1	LA NORMATIVA SAFEGUARDING.....	6
2.2	LE FINALITÀ DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING	7
2.3	ADOZIONE DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING	8
2.4	I DESTINATARI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING	9
2.5	GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING	9
2.6	INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE	10
2.7	L'INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE SITUAZIONI DI RISCHIO.....	11
2.8	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONDOTTE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE	12
2.9	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI.....	13
2.10	IL RESPONSABILE SAFEGUARDING.....	15
2.10.1	IL RUOLO DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING: FUNZIONI, POTERI E DOVERI.....	15
2.10.2	REQUISITI DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING	18
2.10.3	NOMINA, DURATA E REVOCA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING	21
2.10.4	IL BUDGET DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING	23
2.10.5	ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING.....	23
2.10.6	REPORTING DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING.....	24
2.11	MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING	25
2.12	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	25
2.12.1	LE FINALITÀ DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE	27
2.12.2	CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	27
2.12.3	COSA SI PUÒ SEGNALARE	27
2.12.4	CHI RICEVE E GESTISCE LA SEGNALAZIONE.....	27
2.12.5	COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	28
2.12.6	IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	29
2.12.7	LE MODALITÀ DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE	29
2.12.8	TUTELA DEL SEGNALANTI DA ATTI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA	32
2.12.9	TUTELA DEL SEGNALANTE CON RIFERIMENTO AI DATI PERSONALI.....	32
2.12.10	DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI	32
2.13	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	33
2.13.1	DESTINATARI E LORO DOVERI	34
2.13.2	VIOLAZIONI SANZIONABILI	35
2.13.3	PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI	37
2.13.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI TESSERATI.....	39
2.13.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	40
2.13.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI.....	41
2.14	OBBLIGHI INFORMATIVI	42
2.15	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	43
3	PARTE SPECIALE	45
3.1	LE NORME DI CONDOTTA	45
3.2	I PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	52



1 DEFINIZIONI

Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding: indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

Codice delle Pari Opportunità: indica il Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Codice Privacy: indica il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto 231: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.” e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

GDPR: indica il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Linee Guida FIGC: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.



Modello 231 o MOG 231: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

Modello per la Safeguarding o MOC per la Safeguarding o MOC Safeguarding: indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva” ex Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding: indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l’“Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Organizzazioni o Enti o Affiliati: le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all’adozione, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva nonché dei Codici di Condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

Regolamento FIGC: indica il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 27 agosto 2024 (Comunicato Ufficiale 68/A)

Responsabile Safeguarding: soggetto responsabile di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

Sistema di Gestione delle Segnalazioni: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Tesserati: indica ogni soggetto che partecipa all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in virtù di un tesseramento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i.

Vittimizzazione Secondaria: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- a) presentato una Segnalazione;
- b) manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.



2 PARTE GENERALE

2.1 LA NORMATIVA SAFEGUARDING

L'art. 16 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) in data 31 agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo sub b), devono predisporre e adottare entro il 31 agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D. Lgs. 39/2021, la FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Successivamente, con Comunicato Ufficiale 68/A del 27 agosto 2024 la FIGC ha deliberato di adottare il "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati. In particolare, l'art. 10 del Regolamento ribadisce l'obbligo, a carico delle Società, di predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e un Codice di Condotta a tutela



dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, conformi a dette Linee Guida.

Infine, con Comunicato Ufficiale 69/A del 27 agosto 2024, la FIGC ha deliberato di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva; tale articolo prevede specifiche sanzioni per le Società che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale "*la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*".

2.2 LE FINALITÀ DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

La Società riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i Tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Pertanto, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati¹.

Attraverso il presente documento, la Società intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. Lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

¹ Linee Guida FIGC, art. 1; Regolamento FIGC, art. 3



In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FIGC, la Società intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati;
- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding, oltre che alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e alla Procura Federale, ove competenti.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

Premesso quanto sopra, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, la Società ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione [**Modello per la Safeguarding**]².

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative della Società.

² Linee Guida FIGC, art. 4; Regolamento FIGC, art. 10



Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

Il Modello per la Safeguarding si rivolge a tutti i soggetti (i “**Destinatari**”) come di seguito individuati:

- tutti i Tesserati della Società;
- tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti o comunque partecipino alla attività sportiva della Società, anche se non Tesserati;
- i soggetti apicali della Società, nonché i dirigenti e il personale dipendente della Società, anche se non Tesserati;
- i Soggetti Esterni, ovvero i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari, i tirocinanti della Società e che lavorano per appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società, nella misura in cui operano nelle situazioni specifiche di rischio di commissione delle condotte vietate.

2.5 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsiasi forma, il Modello per la Safeguarding si compone di una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nella Normativa Safeguarding, l’indicazione dei Destinatari del Modello per la Safeguarding, la descrizione delle condotte vietate, i principi generali di comportamento, la previsione del Responsabile Safeguarding, la previsione di un sistema di Segnalazione, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello Safeguarding, l’indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello Safeguarding e di formazione del personale e, in generale, di tutti i Destinatari.

La Parte Speciale ha ad oggetto l’individuazione delle specifiche situazioni di rischio, cioè di quelle situazioni che sono state considerate dalla Società a rischio di condotte vietate, nonché la descrizione degli strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi.



Costituisce, inoltre, parte integrante del Modello per la Safeguarding il Codice di Condotta per la Safeguarding.

2.6 INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Ai sensi delle Linee Guida FIGC³, le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Ai fini del quanto precede, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi

³ Linee Guida FIGC, art. 3



- connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
 - i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.7 L’INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE SITUAZIONI DI RISCHIO

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, la Società ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione a danno dei propri Tesserati sono le seguenti:



Situazioni specifiche di rischio
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica ⁴
Viaggi, trasferte e pernotti
Trattamenti e prestazioni sanitarie
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello ⁵
Relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network) ⁶
Ospitalità nella Casa del Giovane
Accademia Scuole Calcio ⁷
Football Camp ⁸

2.8 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONDOTTE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Per ciascuna condotta individuata, la Società ha valutato il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la **probabilità di accadimento** che il potenziale **impatto**.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento la Società ha tenuto conto dei seguenti indici:

⁴ A titolo esemplificativo, gli spogliatoi e i locali eventualmente utilizzati per attività tecnica e per allenamenti.

⁵ Si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalla FIGC.

⁶ Sono rilevanti le relazioni interpersonali, anche virtuali, che hanno manifestazione nelle situazioni specifiche di rischio identificate dalla Società e, in ogni caso, le azioni o le omissioni dei Destinatari nelle relazioni interpersonali, anche virtuali, che possono potenzialmente ledere i diritti dei Tesserati della Società.

⁷ La Società svolge attività di indirizzo e coordinamento della iniziativa dal punto di vista metodologico, che si svolge anche presso altre società o associazioni sportive che partecipano alla iniziativa. A tali iniziative partecipano anche Tesserati della Società, che possono interagire con atleti minori, i quali a loro volta possono essere tesserati di altre società o associazioni sportive. In tali situazioni, i Tesserati della Società rispettano le norme di condotta previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding della Società, nonché gli eventuali ulteriori obblighi previsti dai Modelli per la Safeguarding e dai Codici di Condotta per la Safeguarding adottati da tali società e associazioni sportive. Questa situazione di rischio specifico può essere considerata come riferimento analogico in altre situazioni similari che si dovessero presentare.

⁸ La Società svolge attività di indirizzo e coordinamento della iniziativa dal punto di vista metodologico, che si svolge anche presso altre società o associazioni sportive che partecipano alla iniziativa. A tali iniziative partecipano anche Tesserati della Società, che possono interagire con atleti minori, i quali a loro volta possono essere tesserati di altre società o associazioni sportive. In tali situazioni, i Tesserati della Società rispettano le norme di condotta previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding della Società, nonché gli eventuali ulteriori obblighi previsti dai Modelli per la Safeguarding e dai Codici di Condotta per la Safeguarding adottati da tali società e associazioni sportive. Questa situazione di rischio specifico può essere considerata come riferimento analogico in altre situazioni similari che si dovessero presentare.



- frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- storicità: eventi simili già accaduti nel contesto della Società (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o riscontrati in letteratura;
- presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili, anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto la Società ha tenuto in considerazione i seguenti indici:

- natura delle possibili conseguenze della condotta;
- numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- minore età, condizioni o menomazioni psico-fisica della vittima; prevedibilità delle conseguenze.

Le valutazioni sono un Allegato alla Parte Speciale.

2.9 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L'articolo 5 delle Linee Guida FIGC richiede che la Società definisca le principali responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni⁹.

Il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding sono adottati e modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Amministratore Delegato esercita tutti i più ampi poteri di decisione, direzione, organizzazione, gestione, controllo e spesa – senza limitazione o esclusione alcuna – necessari o funzionali ad assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding adottati dal Consiglio di Amministrazione per la prevenzione e il contrasto di ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione.

La Società organizza e coordina l'attuazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, assumendo tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela dei diritti dei Tesserati, come definiti dalle Linee Guida FIGC, ivi inclusi tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento delle finalità del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding; promuove, in caso di violazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, dei protocolli di contenimento del rischio stesso e della gestione delle segnalazioni, i dovuti provvedimenti disciplinari o sollecita l'adozione da

⁹ Linee Guida FIGC, art. 5, comma 1, numero iii), lettera c)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di infrazioni di particolare gravità; svolge, nell'interesse della Società, le incombenze previste a carico della stessa nell'ambito dei rapporti con la FIGC in relazione alla Normativa Safeguarding.

I ruoli apicali della Società, ciascuno nell'ambito della propria area di competenza, supervisionano e svolgono attività di monitoraggio sull'attuazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding da parte dei soggetti indicati nel seguito, con particolare riferimento alle situazioni specifiche di rischio:

Situazioni specifiche di rischio	Prima Squadra [PS]
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica	Direttore Sportivo
Viaggi, trasferte e pernotti	Team Manager PS
Trattamenti e prestazioni sanitarie	Responsabile Sanitario PS
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello	Allenatore PS
Relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network)	Direttore Sportivo
Ospitalità nella Casa del Giovane	[Non applicabile]
Accademia Scuole Calcio	[Non applicabile]
Football Camp	[Non applicabile]

Situazioni specifiche di rischio	Under 23 [U23]
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica	Direttore Sportivo U2
Viaggi, trasferte e pernotti	Team Manager U23
Trattamenti e prestazioni sanitarie	Medico Sociale U23
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello	Allenatore U23
Relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network)	Direttore Sportivo U23
Ospitalità nella Casa del Giovane	[Non applicabile]
Accademia Scuole Calcio	[Non applicabile]
Football Camp	[Non applicabile]

Situazioni specifiche di rischio	Settore Giovanile [SG]
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica	Responsabile SG
Viaggi, trasferte e pernotti	Team Manager SG
Trattamenti e prestazioni sanitarie	Medico Sociale SG
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello	Allenatore SG
Relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network)	Area Educational SG
Ospitalità nella Casa del Giovane	Responsabile SG
Accademia Scuole Calcio	Responsabile SG



Situazioni specifiche di rischio	Settore Giovanile [SG]
Football Camp	Responsabile SG

Situazioni specifiche di rischio	Area Femminile [AF]
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica	Responsabile SG
Viaggi, trasferte e pernotti	Team Manager SG
Trattamenti e prestazioni sanitarie	Medico Sociale SG
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello	Allenatore SG
Relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network)	Area Educational SG
Ospitalità nella Casa del Giovane	[Non applicabile]
Accademia Scuole Calcio	Responsabile SG
Football Camp	Responsabile SG

2.10 IL RESPONSABILE SAFEGUARDING

L'articolo 5 delle Linee Guida FIGC introduce l'obbligo di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni¹⁰ (di seguito anche il "Responsabile Safeguarding" o solo il "Responsabile").

Si tratta di una figura chiave per la creazione di quell'ambiente sicuro ed inclusivo che sia la riforma dello sport che le Linee Guida FIGC mirano a creare, con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, e si pone in continuità con la previsione di nomina del Responsabile della protezione dei minori introdotta dall'art. 33, comma 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Il Responsabile Safeguarding non funge soltanto da soggetto preposto alla tutela dei minori, ma di tutti i Tesserati. Soltanto mediante la nomina del Responsabile Safeguarding, la Società può garantire che le politiche di safeguarding siano implementate in maniera efficace e che vi sia un punto di riferimento interno all'organizzazione per la protezione dei Tesserati da abusi, violenze e discriminazioni.

La scelta del Responsabile Safeguarding deve pertanto rispondere a criteri rigorosi per garantire che la persona nominata sia adeguatamente qualificata e preparata per ricoprire tale ruolo.

2.10.1 IL RUOLO DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING: FUNZIONI, POTERI E DOVERI

¹⁰ Linee Guida FIGC, art. 5, comma 2)



Il Responsabile Safeguarding ha il compito di verificare l'applicazione delle politiche di safeguarding, monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Normativa Safeguarding, nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, stimolare i procedimenti disciplinari interni per le violazioni riscontrate, essere destinatario di flussi informativi ed essere punto di riferimento per gli altri organi della Società.

In quanto soggetto preposto al monitoraggio delle politiche di safeguarding, il Responsabile Safeguarding, ricopre un ruolo di tutela nell'ambito della protezione dei Tesserati da abusi, violenze e discriminazioni.

Il Responsabile Safeguarding svolge i seguenti compiti:

- **attività di monitoraggio**
 - monitora che la Società implementi le politiche e le procedure di safeguarding, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida FIGC e dalle normative vigenti e ne cura l'aggiornamento;
 - verifica l'idoneità del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
 - verifica l'effettività e l'adeguatezza nel tempo del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding al fine di prevenire il verificarsi di condotte lesive nei confronti dei Tesserati, promuovendo, anche previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, tutte le azioni necessarie;
 - vigila sul funzionamento del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti i Destinatari. In particolare:
 - effettua verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture dell'organizzazione al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività sportive siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Codice di Condotta per la Safeguarding e nel Modello per la Safeguarding e corrispondano ai protocolli di controllo dallo stesso individuati;
 - promuove presso la struttura della Società il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e ne verifica l'attuazione;
- **attività di impulso per l'aggiornamento del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding**
 - inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding al Consiglio di Amministrazione e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
 - monitora annualmente l'adeguatezza del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani



di azioni ove siano riscontrate criticità e monitorandone lo stato di avanzamento;

- **funzione consultiva**
 - può fornire un parere, ove ne sia fatta richiesta, sulla rilevanza di determinate condotte;
- **adozione di provvedimenti, a risposta immediata**
 - adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza, per la prevenzione da forme di abuso, violenza e discriminazione;
- **gestione dei flussi informativi in entrata e in uscita**
 - definisce, in attuazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, adeguate modalità di comunicazione per la ricezione di segnalazioni anche al di fuori del Canale di Segnalazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni dello stesso Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding;
 - è destinatario delle Segnalazioni, nei termini previsti dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni;
 - segnala le fattispecie rilevanti di cui viene a conoscenza agli organi federali, come di seguito dettagliato;
- **gestione delle segnalazioni**
 - gestisce il processo di Gestione delle Segnalazioni in conformità alla relativa procedura adottata dalla Società, nei termini previsti dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni;
- **cura dell'informazione e formazione**
 - rende noto il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società;
 - promuove presso le competenti strutture della Società un adeguato e differenziato processo informativo e formativo rivolto ai Destinatari del Modello per la Safeguarding attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello per la Safeguarding, del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché dei protocolli e delle procedure adottate;
- **stimolazione del procedimento disciplinare e sanzionatorio**
 - accertata la violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, il Responsabile Safeguarding ne dà comunicazione alle funzioni competenti della Società al fine di attivare il procedimento disciplinare e sanzionatorio interno, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare. Resta fermo l'obbligo di segnalazione alla Commissione Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- **collaborazione con le strutture della Società**
- **collaborazione con con gli organi federali e le autorità esterne**



- si interfaccia con la Commissione Safeguarding per le questioni attinenti alla politica di safeguarding;
- segnala alla Commissione Safeguarding eventuali condotte rilevanti e fornisce ogni informazione o documentazione richiesta;
- collabora con autorità locali per sviluppare progetti sul territorio di sensibilizzazione relativi alle tematiche di safeguarding.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2 delle Linee Guida FIGC, il Responsabile Safeguarding ha il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne alla Società;
- favorire la collaborazione dei Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.

2.10.2 REQUISITI DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

Il Responsabile Safeguarding, quale organo monocratico o collegiale, deve possedere i requisiti di competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione della Società.

La scelta del soggetto, ovvero dei soggetti nel caso di organo collegiale, cui affidare il ruolo Responsabile Safeguarding è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla complessità dell'attività e alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Nella scelta della composizione dell'organo monocratico o collegiale cui conferire l'incarico di Responsabile Safeguarding, la Società deve tenere conto della specifica competenza posseduta in ruoli correlati alla protezione dei minori, alla prevenzione degli abusi, violenze e discriminazioni o in settori affini come il lavoro sociale, la psicologia o



l'educazione, anche se non necessariamente estesa a tutti i componenti nel caso di organo collegiale.

Costituisce requisito preferenziale il possesso di qualifiche e formazione specifica in materia di safeguarding, inclusi corsi accreditati e certificazioni riconosciute. Sono, inoltre, richieste capacità comunicative e interpersonali per lavorare efficacemente con diverse parti interessate e per gestire situazioni sensibili con discrezione e professionalità.

Il Responsabile Safeguarding, quale organo monocratico o collegiale, deve avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta.

Il Responsabile Safeguarding, quale organo monocratico o collegiale, dovrà avere specifiche competenze professionali:

- conoscenza dei principali processi tipici del settore;
- conoscenze tali da consentire l'identificazione delle fattispecie rilevanti per l'applicazione delle politiche di safeguarding e l'attività di mappatura delle situazioni specifiche di rischio;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto normativo di riferimento è suscettibile di produrre nella realtà della Società.

Il Responsabile Safeguarding, quale organo monocratico o collegiale, deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo, fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto e nei limiti dell'eventuale budget di spesa assegnato, per la soluzione di specifiche problematiche.

Al Responsabile Safeguarding deve essere garantita autonomia di iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, del Consiglio di Amministrazione e/o dei singoli Consiglieri.

A tal fine, al Responsabile Safeguarding dovranno essere attribuite le risorse necessarie per assolvere ai suoi compiti, attraverso la dotazione di un budget annuale.

Il Responsabile Safeguarding deve essere indipendente anche rispetto all'organizzazione della Società.

Il Responsabile Safeguarding, quale organo monocratico o collegiale, può essere composto anche da Tesserati.

Nel caso la Società ritenga di nominare, quale organo monocratico o collegiale, un soggetto o più soggetti della propria organizzazione, per assicurare l'indipendenza del Responsabile Safeguarding è indispensabile che lo stesso:



- non ricopra funzioni collegate alla gestione tecnico sportiva e agonistica delle squadre nel contesto della Società. Tale requisito è da intendere nel senso che non deve avere un ruolo tecnico operativo nel periodo in cui svolge la funzione di Responsabile Safeguarding, non è invece ostativo il semplice possesso di qualifiche o competenze tecniche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella categoria di persone con funzioni collegate alla gestione tecnico sportiva delle squadre: il direttore sportivo, gli allenatori, i medici, gli operatori sanitari, i magazzinieri, gli accompagnatori, i preparatori;
- non sia coinvolto direttamente nella gestione dei Tesserati e/o non abbia frequenti occasioni di contatto;
- non sia uno dei soggetti direttamente coinvolti, anche in astratto, in una delle specifiche situazioni di rischio mappate nel Modello per la Safeguarding. Ciò nell'ottica di evitare la sovrapposizione del soggetto controllore con il soggetto controllato.

Il Responsabile Safeguarding è, di norma, un organismo monocratico; le Istruzioni operative per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni¹¹ indicano, inoltre, che nelle realtà più strutturate, di medio – grandi dimensioni, sia possibile nominare un organismo collegiale con composizioni mista dove è assicurata la presenza sia di figure esterne al contesto sociale, che interne al contesto sociale stesso.

Il ruolo del Responsabile Safeguarding può essere ricoperto, ove nominato, dal membro esterno dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto 231, al fine di favorire anche l'integrazione fra il Modello Safeguarding e il Modello 231; tale soluzione può altresì suggerire l'opportunità di nominare un organismo collegiale, con un componente altresì componente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

In considerazione della pregressa nomina di un Delegato per la protezione dei minori, è altresì possibile conferire al medesimo anche l'incarico di Responsabile Safeguarding, previa verifica della sussistenza dei requisiti; tale soluzione può altresì suggerire l'opportunità di nominare un organismo collegiale, con la nomina quale componente del soggetto precedentemente nominato Delegato per la protezione dei minori.

Anche in caso di nomina di un soggetto esterno occorre verificare l'indipendenza dello stesso accertando l'assenza di situazioni di conflitti di interessi o incompatibilità. Tale accertamento può essere fatto mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte del Responsabile Safeguarding, ovvero nel caso di organismo collegiale, dei componenti il Responsabile Safeguarding.

Il Responsabile Safeguarding, ovvero i singoli componenti nel caso di organismo collegiale, deve avere una reputazione impeccabile e dimostrare un costante impegno per i principi di etica, integrità e giustizia e legalità.

¹¹ Allegato B) alle Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding



Non può essere nominato Responsabile Safeguarding, ovvero non può essere nominato componente nel caso di organismo collegiale, chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

Sono pertanto requisiti per la nomina anche:

- l'assenza di un procedimento penale a suo carico, per una delle seguenti fattispecie di reato:
 - art. 600-bis (prostituzione minorile) c.p.;
 - art. 600-ter (pornografia minorile) c.p.;
 - art. 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico) c.p.;
 - art. 600- quater.1 (Pornografia virtuale) c.p.;
 - art. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p.;
 - art. 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa) c.p.;
 - art. 604-ter, (circostanze aggravanti) c.p.;
 - art. 609-bis (violenza sessuale) c.p.;
 - Art. 609-ter (circostanze aggravanti) c.p.;
 - Art. 609-quater (atti sessuali con minorenni) c.p.;
 - Art. 609-quinquies (corruzione di minorenni) c.p.;
 - Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo) c.p.;
 - Art. 609-undecies (adescamento di minorenni) c.p.
- l'assenza di comportamenti che possano, anche astrattamente, essere considerati lesivi delle norme e dei principi stabiliti dal Codice delle Pari Opportunità.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo viene accertato acquisendo apposita dichiarazione da parte del candidato ovvero dei candidati nel caso di organismo collegiale e potrà essere verificato acquisendo documentazione a supporto (a titolo esemplificativo, Curriculum Vitae). I documenti e le informazioni devono essere acquisiti nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

In considerazione dello svolgimento di attività con atleti minori la Società deve, ai sensi del D. Lgs 39/2014, acquisire il casellario giudiziario del candidato ovvero dei candidati nel caso di organismo collegiale.

2.10.3 NOMINA, DURATA E REVOCA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e dura in carica per la durata della nomina, che è normalmente pari a 3 (tre) anni, al fine di acquisire adeguata conoscenza della Società, del Modello per la Safeguarding e delle politiche di safeguarding e anche al fine di garantire stabilità e continuità di azione. È ammessa la possibilità di rinnovare la nomina al termine dell'incarico. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina il compenso per l'incarico di



Responsabile Safeguarding, con specifica per singolo componente nel caso di organismo collegiale, fatto salvo il caso di componenti che svolgono con contratto di lavoro dipendente il ruolo di Responsabili di una funzione di controllo interno di secondo o terzo livello nella Società o nel Gruppo di cui la Società fa parte.

Il nominativo e i contatti del Responsabile Safeguarding, ovvero dei singoli componenti nel caso di organismo collegiale, sono affissi senza indugio presso la sede della Società, e sono pubblicati sulla *homepage* del sito internet istituzionale della Società¹², a cura del Legale Rappresentante.

Il Legale Rappresentante comunica senza indugio la nomina del Responsabile Safeguarding alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding¹³. La comunicazione avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del Regolamento FIGC.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding, ovvero il componente nel caso di organismo collegiale, rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding, ovvero anche di un solo componente nel caso di organismo collegiale.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding, ovvero anche di un solo componente nel caso di organismo collegiale, può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione della Società per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding, ovvero anche di un solo componente nel caso di organismo collegiale, può essere deliberata Consiglio di Amministrazione della Società per giusta causa.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri gravanti sul Responsabile Safeguarding, così come definiti nel Modello per la Safeguarding, nel Codice di Condotta per la Safeguarding e nelle Linee Guida FIGC;
- mancata collaborazione con gli altri membri della Società, stasi operativa, ovvero colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- protratta inattività per impossibilità materiale a svolgere le proprie mansioni;

¹² Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera a)

¹³ Regolamento FIGC, art. 10, comma 7



- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- sentenza di condanna o sentenza di patteggiamento, anche non definitive, emesse nei confronti del Responsabile Safeguarding per un reato non colposo;
- violazione degli obblighi di riservatezza inerenti all'esercizio della funzione di Responsabile Safeguarding;
- venir meno di uno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

In caso di cessazione per qualunque causa del Responsabile Safeguarding, il Consiglio di Amministrazione della Società deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione

2.10.4 IL BUDGET DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, il Responsabile Safeguarding è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche il Responsabile Safeguarding potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso quantomeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

2.10.5 ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

Il Responsabile Safeguarding è autonomo nello svolgimento delle proprie attività, in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

È necessario che il Responsabile Safeguarding predisponga un piano delle proprie attività per il periodo successivo ove si dia evidenza delle attività e degli interventi da effettuare, della pianificazione degli stessi, delle risorse economiche e finanziarie eventualmente necessarie all'espletamento delle attività programmate, per informativa al Consiglio di Amministrazione. Il piano delle proprie attività per il periodo successivo può essere



incluso nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione relativa al periodo precedente.

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

2.10.6 REPORTING DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

È necessario che il Responsabile Safeguarding si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile Safeguarding riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- periodicamente, su base quantomeno semestrale, riferisce inoltre al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, ivi incluse quelle di monitoraggio sull'adeguatezza del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding.

Nella sede dell'incontro quantomeno semestrale è presentata un'apposita relazione informativa riepilogativa degli esiti delle verifiche compiute nel periodo di riferimento, rispetto alle quali il Responsabile Safeguarding fornisce adeguato rendiconto circa gli utilizzi del budget assegnato e formula, per l'approvazione, le richieste delle risorse necessarie per adempiere al proprio ruolo nel periodo successivo. Nella stessa occasione è altresì presentato il piano delle proprie attività per il periodo successivo.

Il Responsabile Safeguarding potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding o a situazioni specifiche.

Il Responsabile Safeguarding, inoltre, assicura adeguata informativa periodica:

- all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01, se non coincidente con il Responsabile Safeguarding, nel caso di condotte di possibile rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01;



- al Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing, se non coincidente con il Responsabile Safeguarding, nel caso di segnalazioni di possibile rilevanza ai fini del D. Lgs. 24/2023.

Il Responsabile Safeguarding, infine:

- in caso di accertamento di violazioni del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding e di eventuali sanzioni disciplinari comminate, ha obbligo di segnalazione alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- in generale, fornisce alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding e alla Procura Federale ogni informazione o documentazione richiesta;
- si interfaccia con la Commissione Federale delle politiche di safeguarding per le questioni attinenti alla politica di safeguarding e per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del proprio incarico.

2.11 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta del Responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

In ogni caso, come previsto dalle Linee Guida FIGC, la Società, anche su impulso del Responsabile Safeguarding, deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate¹⁴.

La Società aggiorna il proprio Modello per la Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di modifiche e integrazioni delle Linee Guida FIGC o in considerazione delle raccomandazioni della Commissione Federale delle politiche di safeguarding¹⁵.

2.12 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

¹⁴ Linee Guida FIGC, art. 5, comma 1, numero iii), lettera i)

¹⁵ Linee Guida FIGC, art. 4, comma 2; Regolamento FIGC, art. 10, comma 2



Le Linee Guida FIGC stabiliscono all'articolo 7 che i Modelli per la Safeguarding debbano prevedere:

- *la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse*¹⁶;
- *l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede*¹⁷:
 - *presentato una denuncia o una segnalazione;*
 - *manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;*
 - *assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione (i "facilitatori");*
 - *reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni (i "testimoni");*
 - *intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;*
- *l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede*¹⁸.

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede, che costituiscono una violazione del Modello per la Safeguarding e che, pertanto, potranno essere sanzionate¹⁹ ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 2.13.

La Società adotta procedure volte a regolare il processo operativo relativo al Sistema di Gestione delle Segnalazioni, i diritti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, in linea con le prescrizioni normative e le *best practices* ad oggi vigenti.

In particolare, nella procedura operative la Società:

- fornisce indicazioni su chi può effettuare le Segnalazioni;
- indica cosa può essere segnalato;
- identifica i soggetti riceventi le Segnalazioni e deputati alla loro gestione;
- prevede le modalità di trasmissione delle Segnalazioni;
- stabilisce il contenuto della Segnalazione;

¹⁶ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera d)

¹⁷ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera e)

¹⁸ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera f)

¹⁹ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera f)



- stabilisce le modalità di gestione ed accertamento delle Segnalazioni;
- definisce le misure poste a tutela del Segnalante, degli eventuali facilitatori e testimoni.

2.12.1 LE FINALITÀ DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

La Società è tenuta ad implementare un Sistema di Gestione delle Segnalazioni con lo scopo, *inter alia*, di perseguire i seguenti obiettivi:

- facilitare l'emersione di comportamenti lesivi dei principi di condotta della Società²⁰, espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, per porvi fine ed evitare che si ripetano e, se necessario, sanzionarli;
- proteggere il Segnalante, gli eventuali facilitatori e testimoni, garantendo la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione e limitando la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa;
- garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni.

2.12.2 CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Possono utilizzare il Sistema di Segnalazione ai fini del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding tutti i Destinatari del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding.

2.12.3 COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere oggetto di Segnalazione tutti i comportamenti lesivi dei principi e delle norme di condotta della Società espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding.

Sono, inoltre, oggetto di Segnalazione tutte le fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie sessuali, abuso sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio.

2.12.4 CHI RICEVE E GESTISCE LA SEGNALAZIONE

²⁰ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera c)



Il Responsabile Safeguarding è il soggetto che riceve la Segnalazione ed è deputato alla sua gestione.

2.12.5 COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

La Società adotta un Sistema di Gestione delle Segnalazioni affidabile e sicuro. A tal fine, implementa e mette a disposizione di tutti i soggetti a cui è attribuito il diritto di segnalare, uno o più canali per effettuare le Segnalazioni, che garantiscano:

- la riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione; e
- una tempestiva ed efficace gestione della Segnalazione.

Sono disponibili i seguenti canali di Segnalazione:

- 1) tramite posta elettronica, all'indirizzo safeguarding@atalanta.it del Responsabile Safeguarding

Questo indirizzo e-mail è con accesso esclusivo del Responsabile Safeguarding.

- 2) tramite incontro diretto con il Responsabile Safeguarding

Il Segnalante può richiedere un incontro diretto con il Responsabile Safeguarding. L'incontro dovrà essere organizzato in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante.

L'incontro potrà essere richiesto dal Segnalante con qualunque mezzo ritenuto più opportuno, inclusa l'indirizzo di posta elettronica sopra indicato. Si potranno utilizzare gli altri canali di Segnalazione, ove previsti, ma sarà possibile anche farne richiesta diretta al Responsabile Safeguarding personalmente o utilizzando i dati di contatto pubblicati.

- 3) tramite piattaforma informatica, con accesso riservato al Responsabile Safeguarding

La piattaforma informativa è accessibile all'indirizzo <https://atalantasafeguarding.whistlelink.com/>; le Segnalazioni inviate tramite la piattaforma informatica sono a lettura e gestione esclusiva del Responsabile Safeguarding.

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.



2.12.6 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del Segnalato quale persona responsabile della violazione oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

In particolare, si evidenzia che le Segnalazioni devono essere basate su elementi **precisi e concordanti** che portino il Segnalante ad avere un fondato sospetto della veridicità dell'oggetto della Segnalazione.

2.12.7 LE MODALITÀ DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Responsabile Safeguarding, ricevuta la Segnalazione, deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta della Società espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Responsabile Safeguarding, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response²¹), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione, eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

²¹ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera a)



Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria.

Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, il Responsabile Safeguarding potrà interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile Safeguarding ha la facoltà di:

- sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni alla Società in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
 - il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
 - tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sul Responsabile Safeguarding;
 - tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
 - venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare



celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

Il Responsabile Safeguarding e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione.

In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse al Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte del Responsabile Safeguarding, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa il Responsabile Safeguarding:

- può decidere per l'archiviazione della stessa, qualora la Segnalazione sia ritenuta da archiviare perché per esempio infondata o, comunque, non provata anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alla normativa applicabile;
- può informare il competente organo con poteri disciplinari per l'adozione dei necessari provvedimenti, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta

Le violazioni riscontrate devono essere comunicate alla Commissione federale per le politiche di Safeguarding della FIGC.

5) Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

Il Responsabile Safeguarding archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della normativa in materia di GDPR²² e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

²² In applicazione analogica dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 24/2023 le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione.



2.12.8 TUTELA DEL SEGNALANTI DA ATTI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

È espressamente vietata qualsiasi forma di Vittimizzazione secondaria nei confronti del Segnalante e dei soggetti che abbiano anche solo manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione; di quelli che abbiano assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; di quelli che abbiano reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni o intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sono previste specifiche sanzioni qualora siano posti in essere atti di Vittimizzazione secondaria.

2.12.9 TUTELA DEL SEGNALANTE CON RIFERIMENTO AI DATI PERSONALI

La Società individua misure idonee a garantire un trattamento dei dati personali conforme al GDPR.

La Società è il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR e deve:

- sottoporre un'adeguata informativa ai sensi del GDPR al Segnalante, che è il soggetto interessato;
- nominare e assicurare adeguata formazione al Responsabile Safeguarding, che è il soggetto autorizzato al trattamento;
- assicurare che eventuali altri soggetti interni o esterni alla Società di ausilio al Responsabile Safeguarding siano identificati quali ulteriori soggetti autorizzati al trattamento;
- raccogliere e trattare i dati personali al solo scopo di analizzare la Segnalazione, verificare i fatti e adottare eventuali misure correttive;
- cancellare senza indugio i dati personali eventualmente raccolti che non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione;
- preservare la sicurezza e più in generale la protezione dei dati, durante la loro raccolta, il loro trattamento, la loro memorizzazione e comunicazione.

2.12.10 DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI

La Società assicura adeguate misure per la diffusione periodica presso i Tesserati della procedura di Gestione delle Segnalazioni, dei canali per le Segnalazioni, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding.



Al fine di effettuare una comunicazione efficace nei confronti dei minori di età, in particolare nei confronti dei minori di anni quattordici, devono essere adottate misure volte a schematizzare la procedura per effettuare le Segnalazioni dando rilevanza agli elementi chiave.

2.13 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono ritenersi efficacemente attuati se prevedono un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure ivi indicate e per la commissione delle condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.

Il sistema sanzionatorio è volto a sanzionare le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

I Modelli per la Safeguarding devono infatti specificare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, numero iii), lettera d) delle Linee Guida FIGC, *“le conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni²³”*.

Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera f) delle Linee Guida FIGC, i Modelli per la Safeguarding devono prevedere *“l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede²⁴”*.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding o procedimenti disciplinari sportivi.

Pertanto, fermi restando i procedimenti e le sanzioni previsti dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nonché i procedimenti e le sanzioni previsti dagli Accordi collettivi e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché dalla vigente normativa, la Società potrà in ogni caso prevedere proprie sanzioni, anche con riferimento ai soggetti le cui relazioni non sono regolati da un rapporto di lavoro. In particolare, con riferimento ai Destinatari che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, la Società, tenuto conto della gravità dei fatti, si riserva la facoltà di attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio promosso ai sensi del Codice di

²³ Linee Guida FIGC, art. 5, comma 1, numero iii), lettera d)

²⁴ Linee Guida FIGC, art. 7, comma 1, lettera f)



Giustizia Sportiva della FIGC prima di instaurare l'eventuale procedimento disciplinare e sanzionatorio interno.

A mero titolo esemplificativo, a seconda della gravità dei fatti la Società in questi casi potrà prevedere la sanzione della sospensione per un periodo espresso in giorni o mesi, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva della Società, ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive; o, in casi particolarmente gravi, l'allontanamento perpetuo dalla Società con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva della Società medesima, ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione dovrà essere effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

La presente sezione identifica i destinatari della responsabilità disciplinare, identifica e descrive le violazioni rilevanti, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

2.13.1 DESTINATARI E LORO DOVERI

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice di Condotta per la Safeguarding e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello per la Safeguarding.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa e/o dei CCNL applicati e/o delle norme convenzionali applicabili dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ., dalla Legge e delle norme convenzionali applicabili²⁵
- nel caso di soggetti apicali, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;

²⁵ Con ciò intendonsi gli Accordi Collettivi previsti ex art.27. comma 4, del D.LGS. 36 del 2021 e s.m.i.in vigore o che dovessero entrare in vigore o comunque che dovessero trovare applicazioni in relazione ai rapporti di lavoro sportivo interessati.



- nel caso di Soggetti Esterni, un inadempimento contrattuale e legittima anche eventualmente a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- nel caso di atleti minori, che non abbiano in essere un rapporto di lavoro sportivo anche nella forma dell'apprendistato, un comportamento sanzionabile ai sensi dell'Allegato 3 – Codice di Condotta atleti del Codice di Condotta a tutela dei minori;

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei confronti si procede. In ogni caso, il Responsabile Safeguarding deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari derivante da Infrazioni.

Il Responsabile Safeguarding verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

2.13.2 VIOLAZIONI SANZIONABILI

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rappresentano Infrazioni e sono, pertanto, sanzionabili²⁶:

- qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- la violazione delle disposizioni contenute all'interno del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
- l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del Modello per la Safeguarding;
- l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

²⁶ Come precedentemente illustrato, con riferimento ai Destinatari che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, la Società, tenuto conto della gravità dei fatti, si riserva la facoltà di attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio promosso ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prima di instaurare l'eventuale procedimento disciplinare e sanzionatorio interno.



Con specifico riferimento ai dirigenti, sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituisce altresì Infrazione:

- la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello per la Safeguarding;
- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding.

Per i Destinatari con rapporto di lavoro sportivo ai sensi del D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i. le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge, delle condizioni contrattuali e delle norme convenzionali applicabili. Si precisa, anche ai fini di quanto precede e di quanto segue, che rientrano tra i lavoratori sportivi ai sensi D. Lgs. 36 del 2021 anche i calciatori con contratto di apprendistato ex art. 30 e ss del medesimo D. Lgs. 36 del 2021.

Per i Destinatari con rapporto di lavoro dipendente diverso da quello sportivo ai sensi del D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i. la Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare e sanzionatorio siano conformi a quanto previsto dal Codice Disciplinare adottato dalla Società, anche in considerazione della vigente normativa e/o dei contratti collettivi nazionali del lavoro applicati al settore²⁷ e che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”).

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente e che per i quali non è in essere in contratto di lavoro sportivo ai sensi D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i – soggetti apicali e, più in generale i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) – le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

Per i Destinatari Tesserati ma per cui non sono in essere rapporti di lavoro, fra cui gli atleti del settore giovanile e per i quali non è in essere un contratto di lavoro sportivo ai

²⁷ Fra cui il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese radiotelevisive private del 8 novembre 2006, come da ultimo modificato dal Verbale di Accordo del 17 aprile 2014, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese ed enti di gestione degli impianti sportivi e delle attività sportive profit e non profit del 22 dicembre 2015.



sensi del D.LGS. 36 del 2021 e s.m.i., le cui relazioni non sono regolati da un rapporto di lavoro, possono essere previste specifiche sanzioni previste in Codici di Condotta.

2.13.3 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione (dolo, colpa);
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito ovvero la potenzialità del danno per la Società;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei sei mesi precedenti la violazione o l'illecito);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito;
- eventuali altri criteri previsti dalla vigente normativa e/o dai CCNL - accordi collettivi applicati dalle norme convenzionali applicabili.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punte con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

A titolo esemplificativo, il principio di gradualità e di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni considera le Infrazioni di seguito descritte:

- violazioni, o comunque mancato rispetto, delle disposizioni contenute all'interno del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding ovvero l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o



prescrizione del Modello per la Safeguarding per inosservanza di lieve entità ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere e che non abbiano arrecato danno.

- omessa supervisione, controllo e vigilanza per negligenza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree specifiche di rischio;
- omessa segnalazione per negligenza o negligente tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding. da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con sanzione per Infrazioni di lieve entità;
- con riferimento ai dirigenti, mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l’omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello per la Safeguarding
- violazioni, o comunque mancato rispetto, delle disposizioni contenute all’interno del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding ovvero l’omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del Modello per la Safeguarding, per negligente inosservanza ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con negligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere e in ogni caso che non abbiano arrecato danno;
- l’ostacolo ai controlli e l’ingiustificato impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l’alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- qualsiasi colpevole atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- eventuali colpevoli abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC;
- in particolare, commissione di una delle fattispecie di illecito disciplinare previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, che comporti per la Società una sanzione di gravità inferiore alla squalifica e che, comunque, dipenda da un’Infrazione commessa con negligente inosservanza.
- omessa supervisione, controllo e vigilanza per dolo, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree specifiche di rischio;
- omessa segnalazione per dolo o dolosa tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del



Modello per la Safeguarding, da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con sanzione per Infrazioni di lieve entità;

- qualsiasi atto doloso di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- eventuali dolosi abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC;
- in particolare accertata commissione di qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione, commessa con negligenza, imprudenza e imperizia o comunque con conseguenze avverse rimediabili;
- in particolare, commissione di una delle fattispecie di illecito disciplinare previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, che comporti per la Società la sanzione della squalifica o che, comunque, dipenda da un'Infrazione commessa con negligenza e dimostrata responsabilità.
- violazioni, o comunque mancato rispetto, con colpa grave e causando grave danno alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, delle disposizioni contenute all'interno del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding ovvero l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del Modello per la Safeguarding;
- tolleranza, con colpa grave e causando danno alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, delle violazioni, o comunque del mancato rispetto, delle disposizioni contenute all'interno del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding ovvero l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del Modello per la Safeguarding da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione punibili con sanzione per Infrazioni di grave entità;
- adozione di gravi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato una segnalazione circa la realizzazione di una condotta illecita o una violazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding.
- sanzione disciplinare prevista dal Codice di Giustizia Sportiva a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale.

2.13.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI TESSERATI

2.13.4.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI E TESSERATI CON RAPPORTI DI LAVORO NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO APPLICATIVO DEL D. LGS. 36 DEL 2021 E S.M.I.

Per i dipendenti ed i Tesserati con rapporti di lavoro non rientranti nel perimetro applicativo del D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i. si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa e/o dal CCNL-accordo collettivo applicato.



2.13.4.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI CON RAPPORTI DI LAVORO RIENTRANTI NEL PERIMETRO APPLICATIVO DEL D. LGS. 36 DEL 2021 E S.M.I.

Ai Tesserati che operano in forza di un contratto di lavoro di cui al D. Lgs. 36 del 2021 e s.m.i sono applicabili i provvedimenti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto dei contratti di prestazione sportiva e/o delle norme convenzionali applicabili per ciascuna categoria di Tesserato.

2.13.4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI ATLETI PRIVI DI CONTRATTO EX D. LGS. 36 DEL 2021 E S.M.I

Ai giovani atleti²⁸ sono applicabili i seguenti provvedimenti previsti dall'Allegato 3 – Codice di Condotta atleti del Codice di Condotta a Tutela dei Minori adottato dalla Società.

Quando il soggetto autore dell'Infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione per le Infrazioni per fatti particolarmente gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

2.13.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni²⁹ al Modello per la Safeguarding e al Codice di Condotta per la Safeguarding poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i diversi portatori di interesse.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dal Responsabile Safeguarding all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

²⁸ Si fa riferimento ai calciatori di giovane età che non rientrano tra i calciatori professionisti.

²⁹ Tra le Infrazioni rientrano anche la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.



Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'Infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dal Responsabile Safeguarding e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Con riferimento alle violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding ad opera dei componenti del Collegio Sindacale della stessa Società, si applicano le previsioni del Codice Civile in materia di revoca per giusta causa.

2.13.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni³⁰ in contrasto o in violazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, potrà determinare, secondo quanto disposto in applicazione della vigente normativa e/o dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

Fatto salvo quanto sopra esposto, i contratti con terzi coinvolti in situazioni specifiche di rischio di commissione delle condotte vietate (per esempio, gli operatori sanitari) devono prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

Il Responsabile Safeguarding, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le norme di condotta contenute nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

³⁰ Si fa riferimento ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai volontari e ai tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) della Società, nonché a coloro che lavorano per appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società, nella misura in cui operano nelle situazioni specifiche di rischio di commissione delle condotte vietate.



2.14 OBBLIGHI INFORMATIVI

All'atto della prima adozione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché in occasione di ogni aggiornamento degli stessi, è data senza indugio notizia dell'adozione stessa e dei relativi aggiornamenti mediante affissione presso in una specifica bacheca presso la sede della Società, nonché tramite pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società³¹.

Il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding, e ogni aggiornamento agli stessi, sono affissi senza indugio presso in una specifica bacheca presso la sede della Società, e sono pubblicati sulla pagina principale del sito internet della Società³².

La Società, al momento del tesseramento, informa il tesserato o, nel caso di minori, eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello per la Safeguarding, del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding³³.

Una copia elettronica del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding viene consegnata a ciascun tesserato, ovvero nel caso di minori, eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, all'atto di instaurazione del rapporto con la Società in duplice copia³⁴. La Società adotta soluzioni, anche informatiche, per documentare l'avvenuta consegna e la relativa accettazione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding.

Il Legale Rappresentante comunica altresì senza indugio la notizia dell'adozione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché dei relativi aggiornamenti, al Responsabile Safeguarding e alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding³⁵. La comunicazione avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del Regolamento FIGC.

Il Legale Rappresentante ha obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile Safeguarding, alla Commissione federale delle politiche di safeguarding³⁶, con particolare riferimento ai casi di accertamento di violazioni del

³¹ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera b)

³² Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera a); Regolamento FIGC, art. 12, comma 2

³³ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera d)

³⁴ Per coloro che sono già tesserati all'atto della prima adozione del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, la diffusione avviene entro 30 giorni dall'adozione stessa.

³⁵ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera c); Regolamento FIGC, art. 10, comma 8

³⁶ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera e)



Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding e di eventuali sanzioni disciplinari comminate.

2.15 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'attività di informazione e formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC, del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- della qualifica dei Tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.), dell'eventuale natura del rapporto di lavoro in essere e della loro età;
- del livello di rischio dell'area in cui operano.

La Società, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding del Codice di Condotta per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale informativo e didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

Il piano di formazione e informazione è approvato su base annuale dall'Amministratore Delegato, su proposta del Responsabile Safeguarding, e deve in ogni caso prevedere:

- la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i Tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi³⁷;
- la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele³⁸;
- la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi³⁹;
- un'adeguata informativa ai Tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive⁴⁰;
- la diffusione e pubblicizzazione presso i Tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FIGC nonché dalla Società⁴¹.

³⁷ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera f)

³⁸ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera g)

³⁹ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera h)

⁴⁰ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera i)

⁴¹ Linee Guida FIGC, art. 8, comma 1, lettera j)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio⁴².

⁴² Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera h)



3 PARTE SPECIALE

Tenuto conto delle soluzioni metodologiche proposte dalle Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC e delle Linee Guida FIGC, la Società è giunta alla identificazione di quanto segue.

3.1 LE NORME DI CONDOTTA

La Società, tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha identificato applicabili le norme di condotta e le azioni specifiche presentate nelle tabelle che seguono.

Le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono sinteticamente identificate nelle colonne:

- l'abuso psicologico;
- l'abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l'abuso sessuale;
- la negligenza;
- l'incuria;
- l'abuso di matrice religiosa;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.

Norme di condotta a carico dei Tesserati	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Tutti i Tesserati devono⁴³:									
N.C.A.1) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.A.2) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⁴³ Linee Guida FIGC, art. 12



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Norme di condotta a carico dei Tesserati	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
N.C.A.3) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;	<input checked="" type="checkbox"/>								
N.C.A.4) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.A.5) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;	<input checked="" type="checkbox"/>								
N.C.A.6) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.A.7) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.A.8) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
N.C.A.9) collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
N.C.A.10) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Norme di condotta a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Tutti i dirigenti sportivi e i tecnici devono⁴⁴:									
N.C.B.1) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

⁴⁴ Linee Guida FIGC, art. 13



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Norme di condotta a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
N.C.B.2) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.3) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, in particolare se minori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.4) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, in particolare se minori;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.5) promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
N.C.B.6) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.7) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.8) comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.B.9) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.10) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Norme di condotta a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
N.C.B.11) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.B.12) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.B.13) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.B.14) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.B.15) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;	<input checked="" type="checkbox"/>								
N.C.B.16) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
N.C.B.17) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Azioni specifiche a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
In presenza di minori, tutti i dirigenti sportivi e i tecnici devono									
A.S.B.1) garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Azioni specifiche a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
A.S.B.2) non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.3) ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture della Società, affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei Tesserati, specie se minori;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.4) in merito all'attività sportiva degli atleti minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.5) farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.6) individuare tra di loro la figura più appropriata, in relazione all'età degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgerne segni di malessere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.7) organizzare eventuali trasferte che richiedono il pernottamento in hotel evitando che dirigenti e allenatori siano nella stessa stanza degli atleti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.8) limitare l'accesso alle strutture della Società solo al personale autorizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.9) adoperarsi affinché nelle strutture della Società vi siano sempre, durante le attività sportive di atleti minori, almeno due soggetti adulti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.10) coinvolgere i genitori e le famiglie (anche tramite riunioni periodiche) nel processo educativo degli atleti minori, fornendo strumenti e risorse atti a prevenire il cyberbullismo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.B.11) sensibilizzare gli atleti, specie se minorenni, al corretto e responsabile utilizzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Azioni specifiche a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
degli smartphone e dei contenuti multimediali, oltre che dei social media.									

Norme di condotta a carico degli atleti	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Tutti gli atleti devono:									
N.C.C.1) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.C.2) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.C.3) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;	<input checked="" type="checkbox"/>								
N.C.C.4) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
N.C.C.5) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.C.6) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.C.7) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;	<input checked="" type="checkbox"/>								
N.C.C.8) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N.C.C.9) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Norme di condotta a carico degli atleti	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;									
N.C.C.10) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N.C.C.11) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.	<input checked="" type="checkbox"/>								

Azioni specifiche a carico degli atleti	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
In presenza di minori, gli atleti devono									
A.S.C.1) rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.C.2) in occasione di trasferte e spostamenti (con particolare riferimento ai minori), gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.C.3) in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Deve essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Azioni specifiche a carico degli atleti	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;									
A.S.C.4) assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.C.5) prevenire l'utilizzo in modo inappropriato di dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
A.S.C.6) non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

3.2 I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

La Società, tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha identificato applicabili le misure generali e i protocolli di controllo presentati nelle tabelle che seguono.

Le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono sinteticamente identificate nelle colonne:

- l'abuso psicologico;
- l'abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l'abuso sessuale;
- la negligenza;
- l'incuria;
- l'abuso di matrice religiosa;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Misure generali per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
M.G.A.1) Il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding sono adottati e modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.2) Il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso del Responsabile Safeguarding, esprime una valutazione annuale delle misure adottate per la prevenzione e il contrasto delle condotte vietate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.3) Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e dura in carica per la durata della nomina, che è normalmente pari a 3 (tre) anni, al fine di acquisire adeguata conoscenza della Società, del Modello per la Safeguarding e delle politiche di safeguarding e anche al fine di garantire stabilità e continuità di azione.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.4) Il Responsabile Safeguarding monitora annualmente l'adeguatezza del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sviluppa una proposta di piano di azione per il Consiglio di Amministrazione ove siano riscontrate criticità, monitorandone successivamente lo stato di avanzamento.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.5) Il Responsabile Safeguarding predispone un piano delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.6) Il piano di formazione e informazione è approvato su base annuale dall'Amministratore Delegato, su proposta del Responsabile Safeguarding.	<input checked="" type="checkbox"/>								
M.G.A.7) L'Amministratore Delegato attua il Sistema di Gestione delle Segnalazioni, ne monitora l'adeguatezza e assicura adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>								



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Misure generali per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
misure per la diffusione periodica presso i Tesserati della procedura di Gestione delle Segnalazioni, dei canali per le Segnalazioni, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding.									

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva⁴⁵									
P.C.A.1) I dirigenti, gli allenatori, i preparatori, il personale educativo e sanitario, gli accompagnatori delle squadre e di tutto il personale che vengono in contatto con gli atleti minori attuano i compiti educativi prescritti dell'Allegato 2 - CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input checked="" type="checkbox"/>								
P.C.A.2) I giovani Tesserati osservano, quale parte integrante delle norme contenute nei regolamenti Federali e del Settore Giovanile Professionisti della FICG, il Codice di Condotta di cui all'Allegato 3 CODICI DI CONDOTTA ATLETI PER TUTTI/E I/LE TESSERATI/E ATALANTA B.C. della POLICY TUTELA DEI MINORENNI	<input checked="" type="checkbox"/>								

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati⁴⁶									
P.C.B.1) Il Programma di formazione del settore giovanile previsto dal Criterio e Grado S.01 A del MANUALE DELLE LICENZE UEFA include	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

⁴⁵ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera a)

⁴⁶ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera b)



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
iniziative educative in relazione all'integrità e anti-razzismo.									
P.C.B.2) Il Piano a tutela dell'equità e dell'inclusione previsto dal Criterio e Grado SES.02 A del MANUALE DELLE LICENZE UEFA assicura uguali diritti ed opportunità a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive organizzate dalla Società e formazione e coinvolgimento dei calciatori, degli allenatori e del personale amministrativo.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
P.C.B.3) Il Piano d'azione contro il razzismo previsto dal Criterio e Grado SES.03 A del MANUALE DELLE LICENZE UEFA prevede la collaborazione con altri portatori di interesse della comunità per sviluppare un programma attivo e per sensibilizzare tutti sulla necessità di eliminare dal calcio abusi razziali ed ogni forma di discriminazione.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
P.C.B.4) I dirigenti, gli allenatori, i preparatori, il personale educativo e sanitario, gli accompagnatori delle squadre e di tutto il personale che vengono in contatto con gli atleti minori attuano i compiti educativi prescritti dell'Allegato 2 - CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei Tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla Società⁴⁷									
P.C.C.1) La Società adotta, quale misura specifica a tutela dei minori, la POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input checked="" type="checkbox"/>								

⁴⁷ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera c)



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
<p>P.C.C.2) La Società si impegna ad introdurre procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allenatori, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, dirigenti, amministrativi, magazzinieri, guardarobieri.</p> <p>Sono richiesti documenti, certificazioni e autocertificazioni che attestino l'integrità etica, le competenze pedagogiche, relazionali, tecniche, metodologiche, organizzative, specifiche per ogni ruolo ricoperto, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 - ITER DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>								

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
<p>Predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai campi di gioco, durante allenamenti, sessioni prova e partite (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati⁴⁸</p>									
<p>P.C.D.1) Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei Tesserati minorenni ovvero altri soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati possono accedere alle tribune tramite un varco che viene aperto in occasione degli allenamenti e delle partite; il percorso conduce solo alle tribune dei vari campi e ad un locale ristoro, senza nessuna possibilità di accesso diretto ai campi, né tantomeno ai locali spogliatoio.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⁴⁸ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera d)



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti⁴⁹									
P.C.E.1) Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti assumono l'impegno di rispettare l'Allegato 4 - CODICI DI CONDOTTA DEI GENITORI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI, nonché la E-POLICY ATALANTA BUONI COMPORTAMENTI, considerando il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa; si impegnano inoltre a partecipare agli incontri informativi e formativi organizzati dalla Società, sia in presenza, sia on line.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P.C.E.2) Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ospitati alla Casa del Giovane si impegnano a rispettare il Patto di corresponsabilità educativa tra Casa del Giovane e Famiglia, con particolare riferimento alla condivisione del Progetto Educativo [PROCESSO 08E.01] contenuto nel Regolamento assumendosi la responsabilità di quanto in esso espresso e sottoscritto.	<input checked="" type="checkbox"/>								

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati, informandone il Responsabile Safeguarding e la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding⁵⁰⁵¹									

⁴⁹ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera e)

⁵⁰ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera f)

⁵¹ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera g)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
P.C.F.1) Nel caso in cui, durante una visita medica o un trattamento di fisioterapia somministrato ad un Tesserato, i Medici sportivi e gli operatori sanitari dovessero riscontrare segni che possono indicare lesioni ascrivibili a violenze o ad abusi, essi sono tenuti a segnalarlo senza indugio al Responsabile Safeguarding, come previsto dal PROTOCOLLO RISCONTRO MEDICO DI ABUSI E ASSISTENZA PSICOLOGICA.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.F.2) Il Responsabile Safeguarding, a seguito di segnalazione di cui al Protocollo P.C.F.1, informa il Responsabile del Settore Giovanile e la Psicologa dello sport incaricata, la quale per una migliore condivisione delle informazioni e per il coordinamento del processo di sostegno del Tesserato, si confronta con il Medico sportivo e/o gli operatori sanitari, come previsto dal PROTOCOLLO RISCONTRO MEDICO DI ABUSI E ASSISTENZA PSICOLOGICA.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.G.1) A seguito della comunicazione di cui al Protocollo P.C.F.2, la Psicologa dello sport contatta il Tesserato per informare della possibilità di ricevere supporto qualificato per la gestione psicologica della situazione e informa la famiglia, se l'abuso non è avvenuto in famiglia, come previsto dal PROTOCOLLO RISCONTRO MEDICO DI ABUSI E ASSISTENZA PSICOLOGICA.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.G.2) Al bisogno del Tesserato, sia nell'immediato che in uno stadio più avanzato, la Psicologa dello sport incaricata valuta l'attivazione di incontri personalizzati previo colloquio con i genitori/tutori, se l'abuso non è avvenuto in famiglia, come previsto dal PROTOCOLLO RISCONTRO MEDICO DI ABUSI E ASSISTENZA PSICOLOGICA.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding⁵²									
P.C.H.1) Il Responsabile Area Educational del Settore Giovanile e almeno un altro collaboratore assicurano la partecipazione e il superamento con successo del corso di I livello in materia di Tutela dei Minori organizzato dalla FIGC-SGS Lombardia, come previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI	<input checked="" type="checkbox"/>								
P.C.H.2) Il Responsabile Area Educational del Settore Giovanile assicura che tutti gli operatori abbiano svolto i corsi on line FIGC- SGS Tutela minori e gli attestati nominativi di partecipazione sono conservati presso l'archivio della Segreteria.	<input checked="" type="checkbox"/>								
P.C.H.3) Il Responsabile Area Educational del Settore Giovanile assicura che tutti gli operatori, nonché i Tesserati minori abbiano preso parte alle iniziative di informazione e formazione prevista dal Protocollo FORMAZIONE OPERATORI SPORTIVI, GENITORI, ATLETI/E previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI	<input checked="" type="checkbox"/>								

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC⁵³									
P.C.I.1) Il Responsabile Sportivo del Settore Giovanile assicura che sia attuato il PROTOCOLLO BUONA NUTRIZIONE PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE adottato dalla Società.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P.C.I.2) Il Responsabile Sportivo U23 assicura che sia attuato il PROTOCOLLO BUONA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⁵² Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera h)

⁵³ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera i)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
NUTRIZIONE PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE adottato dalla Società.									
P.C.I.3) Nel caso di sospetto DCA in un giovane Tesserato, la Nutrizionista programma inizialmente un'anamnesi alimentare completa con valutazione bioimpedenziometrica, allertando contestualmente il team di Psicologi del Settore Giovanile e la famiglia dell'atleta. In seguito, di comune accordo con gli psicologi e la famiglia, si decide se procedere con un piano alimentare personalizzato ma flessibile nelle grammature, oppure optare per un approccio basato sull'alimentazione familiare con suggerimenti generali per una nutrizione sana e funzionale alla performance sportiva, come previsto dal PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI UN DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) E ASSISTENZA PSICOLOGICA SETTORE GIOVANILE E U23 adottato dalla Società.	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒
P.C.I.4) Durante la stagione agonistica, la Società, per il tramite della Nutrizionista del Settore Giovanile e in collaborazione con personale esperto dell'Azienda di Tutela della Salute di Bergamo, organizza due incontri formativi per le squadre U15 e U17 maschili e femminili – considerate squadre filtro – con riferimento ai temi della corretta nutrizione e della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), come previsto dal PROTOCOLLO FORMAZIONE PER LA BUONA NUTRIZIONE E LA PREVENZIONE DEL DCA adottato dalla Società.	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica⁵⁴⁵⁵									
P.C.J.1) Il REGOLAMENTO ACCESSO AGLI SPOGLIATOI di cui all'Allegato 2 – CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che l'accesso agli spogliatoi sia rigorosamente limitato all'allenatore, al Dirigente accompagnatore, al Medico e al Direttore del Settore Giovanile, i quali devono mantenere una presenza discreta e rispettosa della privacy dei giovani Tesserati, limitandosi al tempo strettamente necessario per le proprie mansioni. L'allenatore, come primo responsabile, deve garantire il rispetto di queste norme, gestire la sicurezza degli effetti personali e segnalare eventuali infrazioni al Responsabile del Settore Giovanile, arrivando per primo e uscendo per ultimo dagli spogliatoi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.J.2) Le attività con i minori devono svolgersi in spazi aperti e facilmente osservabili, privilegiando il lavoro in gruppo, mentre il numero di operatori sportivi presenti deve essere calibrato per garantire un'adeguata supervisione in base al contesto, all'età e alle capacità dei giovani Tesserati, rappresentando questo aspetto un elemento chiave nella valutazione dei rischi dell'attività, come previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.J.3) L'assistenza per le cure personali dei giovani Tesserati (come la doccia) non può essere fornita dagli operatori sportivi. Nel caso un tesserato non fosse autonomo nel fare la doccia, evita di farla e cambia solo gli indumenti, come previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁵⁴ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)

⁵⁵ A titolo esemplificativo, gli spogliatoi e i locali eventualmente utilizzati per attività tecnica e per allenamenti.



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali viaggi, trasferte e pernotti⁵⁶									
P.C.K.1) Con riferimento alla gestione camere e supervisione dei giovani Tesserati, l'Allegato 7 – PROCEDURE PER LE TRASFERTE TORNEI/RADUNI CON PERNOTTAMENTO della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che l'assegnazione delle camere durante le trasferte sia gestita dall'allenatore che nomina un responsabile per stanza, mentre lo staff della Società, alloggiato sullo stesso piano, svolge funzioni di controllo discreto, con divieto assoluto per gli adulti di pernottare nelle stanze dei minori e per gli atleti di spostarsi in camere diverse da quelle assegnate.	<input checked="" type="checkbox"/>								
P.C.K.2) Con riferimento alla gestione dispositivi e oggetti personali dei giovani Tesserati, l'Allegato 7 – PROCEDURE PER LE TRASFERTE TORNEI/RADUNI CON PERNOTTAMENTO della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che l'uso del cellulare sia sconsigliato e, se concesso per necessità straordinarie, venga gestito dal Dirigente accompagnatore con fasce orarie prestabilite (18:00-21:00), mentre si raccomanda di limitare gli oggetti personali a libri, compiti e giochi da tavolo tradizionali, con la Società che declina responsabilità per eventuali smarrimenti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P.C.K.3) Con riferimento alla sicurezza e comportamento durante i trasporti dei giovani Tesserati, l'Allegato 7 – PROCEDURE PER LE TRASFERTE TORNEI/RADUNI CON PERNOTTAMENTO della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che durante i trasporti con mezzi della Società, i giovani Tesserati debbano rimanere seduti utilizzando le cinture di sicurezza, mantenere un comportamento rispettoso verso autista e compagni con toni di	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⁵⁶ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
voce pacati, astenendosi dal consumo di cibo e da qualsiasi forma di prepotenza o bullismo.									
P.C.K.4) Il trasporto di Tesserati minori da parte di allenatori su base volontaria richiede specifici requisiti di sicurezza che includono la dichiarazione di possesso di un veicolo con elevati standard qualitativi, l'attestazione di assenza di decurtazioni di punti dalla patente e di contravvenzioni per guida in stato di ebrezza, nonché il completamento certificato di un corso di guida sicura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali trattamenti e prestazioni sanitarie⁵⁷									
P.C.L.1) La somministrazione di assistenza sanitaria ai minori Tesserati (visite, fisioterapia, riabilitazione) richiede la presenza di un coetaneo o di un adulto di fiducia scelto dal giovane atleta, mentre per i controlli antidoping sui minori è necessario che il Tesserato venga informato della selezione in presenza di un adulto e possa scegliere un operatore sportivo o altro testimone che lo accompagni durante l'intera procedura di raccolta dei campioni, come previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
P.C.L.2) Con riferimento alla fase di comunicazione iniziale prevista dal PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO DI TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE, nel caso di infortunio che interrompa gli allenamenti, l'Area Medica deve informare la Segreteria per le procedure assicurative e comunicare via email alla famiglia del Tesserato il piano di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁵⁷ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
accertamenti previsto, mettendo in copia l'allenatore e mantenendo un flusso costante di aggiornamenti su eventuali variazioni.									
P.C.L.3) Con riferimento alla fase di attivazione supporto psicologico prevista dal PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO DI TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE, in base alla residenza del giovane Tesserato (Casa del Giovane o meno), la Segreteria inoltra le comunicazioni al Responsabile pedagogico appropriato e alla Psicologa dello sport, la quale contatta il giovane Tesserato e la famiglia per offrire supporto qualificato nella gestione psicologica dell'infortunio, valutando l'attivazione di incontri personalizzati e mantenendo il coordinamento con il team medico-tecnico.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali manifestazioni sportive di qualsiasi livello⁵⁸⁵⁹									
P.C.M.1) Con riferimento agli aspetti comportamentali e relazionali durante l'evento sportivo previsti dall'Allegato 2 – CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI – COMPITI EDUCATIVI – della POLICY TUTELA DEI MINORENNI, l'allenatore deve adottare uno stile di insegnamento rispettoso delle singole personalità, essere un modello positivo nel comportamento e nel linguaggio, evitando espressioni offensive o volgari, e non umiliare o sminuire i giovani Tesserati durante la partita, contribuendo invece a creare uno spirito di gruppo che valorizzi la partecipazione di ciascuno secondo le proprie capacità.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⁵⁸ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)

⁵⁹ Si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalla FIGC.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
P.C.M.2) Con riferimento alla supervisione e gestione organizzativa prima e durante l'evento sportivo prevista dall'Allegato 2 - CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI – COMPITI EDUCATIVI – della POLICY TUTELA DEI MINORENNI, l'allenatore deve verificare la puntualità dei giovani Tesserati, controllare la cura dell'abbigliamento e degli spazi comuni, supervisionare discretamente il comportamento dei giovani Tesserati negli spogliatoi, e gestire professionalmente i rapporti con i genitori mantenendo il giusto distacco professionale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P.C.M.3) Con riferimento alla gestione delle criticità prima e durante l'evento sportivo prevista dall'Allegato 2 - CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI – COMPITI EDUCATIVI – della POLICY TUTELA DEI MINORENNI, in caso di problematiche tecniche, organizzative o comportamentali, l'allenatore deve evitare iniziative personali e riferire immediatamente al Responsabile del Settore Giovanile, specialmente per questioni delicate come controversie con arbitri, squadre avversarie o problemi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P.C.M.4) In caso di irreperibilità o mancato ritiro di un minore Tesserato, si attiva un protocollo di gestione descritto nella POLICY TUTELA DEI MINORENNI che prevede: nel caso di scomparsa, l'immediata segnalazione al Responsabile del Settore Giovanile che allerta i genitori mentre lo staff raccoglie informazioni da tutti i presenti nel Centro Sportivo per supportare le Autorità competenti; nel caso di mancato prelievo al termine delle attività, il minore Tesserato viene sorvegliato da un membro adulto dello staff (allenatore, preparatore o dirigente) fino all'arrivo del genitore o di un adulto delegato.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P.C.M.5) Il trasporto di Tesserati minori da parte di persone diverse dai genitori o tutori richiede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
la preventiva acquisizione da parte della Società Atalanta di un'autorizzazione scritta dei genitori che deleghi specificamente l'accompagnatore al trasporto del giovane Tesserato, come previsto dalla POLICY TUTELA DEI MINORENNI.									

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali relazioni interpersonali, anche virtuali (es. utilizzo di social network)⁶⁰⁶¹									
P.C.N.1) L'Allegato 2 – CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che gli operatori sportivi abbiano il compito di identificazione e prevenzione del bullismo, che si identifica come un'oppressione psicologica e/o fisica intenzionale, ripetuta nel tempo e caratterizzata da disuguaglianza di potere tra bullo e vittima, da distinguere dai normali giochi turbolenti tra coetanei e dai reati (come aggressioni con oggetti pericolosi o molestie); la prevenzione richiede un controllo attento delle situazioni a rischio (spogliatoi, corridoi, pullman) e l'adozione di uno stile educativo autorevole che valorizzi ciascun giovane Tesserato.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
P.C.N.2) L'Allegato 2 – CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che gli operatori sportivi abbiano una responsabilità di gestione degli episodi di bullismo: in caso di episodi di bullismo, l'operatore sportivo deve mantenere la calma, fornire ascolto alla vittima, applicare sanzioni graduali al bullo esigendo le scuse,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

⁶⁰ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)

⁶¹ Sono rilevanti le relazioni interpersonali, anche virtuali, che hanno manifestazione nelle situazioni specifiche di rischio identificate dalla Società e, in ogni caso, le azioni o le omissioni dei Destinatari nelle relazioni interpersonali, anche virtuali, che possono potenzialmente ledere i diritti dei Tesserati della Società.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
condannare il comportamento ma non la persona, e avvisare immediatamente i Responsabili del Settore Giovanile, evitando reazioni impulsive o promesse di punizioni non attuabili.									
P.C.N.3) L'Allegato 2 – CODICI DI CONDOTTA DEGLI OPERATORI SPORTIVI della POLICY TUTELA DEI MINORENNI prevede che gli operatori sportivi si adoperino nella prevenzione degli abusi; ciò richiede di evitare situazioni equivoche o isolate con i minori Tesserati, mantenendo sempre la presenza di due adulti durante i controlli nelle camere, evitando contatti fisici inappropriati (carezze, abbracci) e linguaggio sessualmente allusivo o volgare, e gestendo eventuali problemi notturni con discrezione, mantenendo il giovane Tesserato nella propria camera e contattando immediatamente personale medico e genitori in caso di necessità.	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
P.C.N.4) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che mira a stabilire regole e principi per l'utilizzo consapevole di internet nel contesto sportivo, attraverso la condivisione di protocolli operativi con staff, Tesserati e famiglie, la promozione della formazione interna e l'attivazione di partenariati con enti esterni per garantire la tutela dei minori.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
P.C.N.5) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che implementa un sistema di monitoraggio e intervento per affrontare rischi come adescamento online, cyberbullismo, dipendenza da internet e violazione della privacy, attraverso la sensibilizzazione di Tesserati e famiglie, l'attivazione di supporto psicopedagogico e procedure di segnalazione graduate che coinvolgono responsabili, famiglie e, nei casi più gravi, le autorità competenti.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
P.C.N.6) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che include un	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
protocollo di formazione e diffusione; il programma prevede sessioni formative specifiche per operatori, genitori e atleti sui temi della tutela minori, estendendosi al territorio attraverso il progetto "La scuola allo stadio" che coinvolge 64 scuole e oltre 3000 studenti, in collaborazione con istituzioni educative locali per contrastare bullismo e cyberbullismo.									
P.C.N.7) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che include un protocollo di gestione delle infrazioni; le violazioni della E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI sono gestite secondo una scala di gravità crescente che va dal richiamo dell'allenatore fino all'esclusione dalle attività, con particolare attenzione alla gestione educativa delle situazioni attraverso il coinvolgimento delle famiglie e l'attivazione di percorsi di riflessione e riparazione.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
P.C.N.8) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che include linee guida di comportamento per i Tesserati; le linee guida prevedono che i Tesserati debbano prestare massima attenzione alla gestione dei propri dati personali e di quelli altrui online, evitando di condividere informazioni sensibili e richiedendo sempre il permesso prima di pubblicare contenuti che coinvolgono terzi; durante le attività sportive, il cellulare deve rimanere spento in borsa negli spogliatoi e può essere utilizzato solo con il permesso degli allenatori.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
P.C.N.9) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORAMENTI che include linee guida di comportamento per allenatori e staff; le linee guida prevedono che lo staff tecnico rappresenti responsabilmente la Società sui social media, utilizzando i gruppi di comunicazione solo per scopi informativi, regolamentando l'uso degli smartphone durante le trasferte (specialmente di notte), ed educando i Tesserati sui rischi di	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
internet e sulla permanenza delle tracce digitali, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni o interviste non autorizzate.									
P.C.N.10) La Società ha adottato una E-POLICY – BUONI COMPORTAMENTI che include linee guida di comportamento per i genitori dei giovani Tesserati; le linee guida prevedono che i genitori, responsabili dell'uso dello smartphone dei figli fino ai 14 anni, debbano supervisionare attivamente l'attività online dei minori, stabilendo tempi di utilizzo appropriati, controllando periodicamente i contenuti postati, limitando l'accesso notturno ai dispositivi e mantenendo un dialogo aperto sui rischi di internet, utilizzando anche applicativi di controllo quando necessario.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali ospitalità nella Casa del Giovane⁶²									
P.C.O.1) La Casa del Giovane è soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla Società ed è dotata di un proprio REGOLAMENTO PER I CONVITTORI, che prevede, in particolare, un protocollo di supervisione degli spazi. In base a tale protocollo, l'accesso alle camere è strettamente regolamentato, con divieto di entrare nelle stanze altrui se non in presenza degli occupanti o di un educatore, controllo quotidiano da parte degli educatori delle condizioni delle stanze, e gestione delle visite esterne consentite solo negli spazi comuni fino alle 23:00.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
P.C.O.2) La Casa del Giovane è soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla Società ed	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

⁶² Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
AI SENSI DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING

Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
<p>è dotata di un proprio REGOLAMENTO PER I CONVITTORI, che prevede, in particolare, un protocollo di tutela e comunicazione. In base a tale protocollo, gli educatori mantengono un contatto costante con le famiglie attraverso canali ufficiali (telefono, email, WhatsApp), richiedendo autorizzazioni scritte per qualsiasi attività o uscita dei minori, e gestendo le deleghe per l'assistenza sanitaria e scolastica secondo procedure formali che garantiscono la tracciabilità delle responsabilità.</p>									
<p>P.C.O.3) La Casa del Giovane è soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla Società ed è dotata di un proprio REGOLAMENTO PER I CONVITTORI, che prevede, in particolare, un protocollo di gestione delle uscite. In base a tale protocollo, ogni uscita deve essere preventivamente autorizzata dagli educatori con obbligo di comunicazione diretta da parte del convivitore e attesa del consenso, mentre per i minorenni è richiesta anche l'autorizzazione scritta dei genitori, con rientro entro le 23:00 o necessità di pernottamento esterno autorizzato in caso di orari più tardivi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>P.C.O.4) La Casa del Giovane è soggetto giuridicamente autonomo rispetto alla Società ed è dotata di un proprio REGOLAMENTO PER I CONVITTORI, che prevede, in particolare, un protocollo comportamentale e disciplinare. In base a tale protocollo, viene vietato esplicitamente qualsiasi linguaggio o comportamento discriminatorio (razzista, sessista, omofobo), l'uso non autorizzato di dispositivi elettronici e riprese video, con un sistema graduale di sanzioni che va dal richiamo verbale fino all'espulsione dal convitto per garantire un ambiente sicuro e rispettoso.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali Accademia Scuole Calcio⁶³⁶⁴									
P.C.P.1) L'iniziativa Accademia Scuole Calcio della Società è gestita direttamente in due località nella provincia di Bergamo (Campagnola e Imiberg) e indirettamente attraverso affiliazioni con altre società e associazioni sportive presenti sul territorio nazionale. Gli allenatori sono Tesserati della Società del Settore Giovanile e pertanto sono obbligati a rispettare le disposizioni imposte dalla Società in materia di prevenzione e contrasto degli abusi, violenze e discriminazione. I giocatori (tutti minorenni) delle Accademie Campagnola e Imiberg sono tesserati per Atalanta pertanto sono obbligati a rispettare le disposizioni imposte dalla Società in materia di prevenzione e contrasto degli abusi, violenze e discriminazione. Con riferimento alle altre società e associazioni sportive affiliate, gli allenatori del Settore Giovanile si affiancano saltuariamente, con finalità di supporto metodologico, agli allenatori di tali società e associazioni sportive, i quali assumono la responsabilità primaria di gestione.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

⁶³ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)

⁶⁴ La Società svolge attività di indirizzo e coordinamento della iniziativa dal punto di vista metodologico, che si svolge anche presso altre società o associazioni sportive che partecipano alla iniziativa. A tali iniziative partecipano anche Tesserati della Società, che possono interagire con atleti minori, i quali a loro volta possono essere tesserati di altre società o associazioni sportive. In tali situazioni, i Tesserati della Società rispettano le norme di condotta previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding della Società, nonché gli eventuali ulteriori obblighi previsti dai Modelli per la Safeguarding e dai Codici di Condotta per la Safeguarding adottati da tali società e associazioni sportive. Questa situazione di rischio specifico può essere considerata come riferimento analogico in altre situazioni similari che si dovessero presentare.



Protocolli di controllo per la prevenzione e il contrasto delle condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	Abuso psicologico	Abuso fisico	Molestia sessuale	Abuso sessuale	Negligenza	Incuria	Abuso di matrice religiosa	Bullismo, Cyberbullismo	Comportamenti discriminatori
Adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali Football Camp⁶⁵⁶⁶									
P.C.Q.1) L'iniziativa estiva Football Camp della Società è gestita direttamente in limitati casi e indirettamente attraverso affiliazioni con altre società e associazioni sportive presenti sul territorio nazionale. Gli allenatori sono Tesserati della Società del Settore Giovanile e pertanto sono obbligati a rispettare le disposizioni imposte dalla Società in materia di prevenzione e contrasto degli abusi, violenze e discriminazione. Con riferimento alle altre società e associazioni sportive affiliate, gli allenatori del Settore Giovanile si affiancano saltuariamente, con finalità di supporto metodologico, agli allenatori di tali società e associazioni sportive, i quali assumono la responsabilità primaria di gestione.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
P.C.Q.2) L'iniziativa estiva Football Camp della Società può prevedere, in limitati casi, una proposta di pernottamento, che tuttavia rappresenta un rapporto giuridico estraneo alla Società stessa; tale situazione è resa nota in maniera esplicita in sede di iscrizione, con indicazione specifica per prendere contatti diretti con la terza parte.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

⁶⁵ Linee Guida FIGC, art. 6, comma 1, lettera j)

⁶⁶ La Società svolge attività di indirizzo e coordinamento della iniziativa dal punto di vista metodologico, che si svolge anche presso altre società o associazioni sportive che partecipano alla iniziativa. A tali iniziative partecipano anche Tesserati della Società, che possono interagire con atleti minori, i quali a loro volta possono essere tesserati di altre società o associazioni sportive. In tali situazioni, i Tesserati della Società rispettano le norme di condotta previste dal Modello per la Safeguarding e dal Codice di Condotta per la Safeguarding della Società, nonché gli eventuali ulteriori obblighi previsti dai Modelli per la Safeguarding e dai Codici di Condotta per la Safeguarding adottati da tali società e associazioni sportive. Questa situazione di rischio specifico può essere considerata come riferimento analogico in altre situazioni similari che si dovessero presentare.